

Senato della Repubblica

Consiglio di Garanzia

decisione
n. 272

composto da:

Luigi Vitali	Presidente
Alberto Balboni	titolare
Ugo Grassi	titolare
Pasquale Pepe	titolare
Valeria Valente	titolare

PER COPIA CONFORME

Roma, 12 LUG. 2023



ha adottato la seguente

DECISIONE

Il Consigliere parlamentare

Visto il ricorso n. 288, presentato in data 8 ottobre 2020 dall'Amministrazione del Senato, rappresentata dal Segretario Generale, per l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione cautelare dell'efficacia, della decisione n. 660 adottata dalla Commissione contenziosa il 25 giugno 2020, depositata il 30 settembre 2020 e resa esecutiva con decreto del Presidente del Senato n. 12791 del 5 ottobre 2020;

Visto il ricorso n. 289, presentato in data 27 ottobre 2020 dall'onorevole (Omissis) per l'annullamento e la riforma della decisione della Commissione contenziosa 30 settembre 2020, n. 661, nonché la memoria depositata dall'Amministrazione del Senato in data 17 novembre 2020;

viste le memorie presentate:

(Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali si omettono le pagine successive contenenti le generalità dei resistenti, degli appellanti incidentali e degli altri intervenienti a vario titolo, tra cui risulta anche l'Associazione degli ex parlamentari della Repubblica nella persona del suo presidente)

PER COPIA CONFORME

Roma, 12 LUG. 2022



Il Consigliere parlamentare

uditi:

nelle sedute del 2 febbraio, 16 febbraio, 2, 17 e 30 marzo 2021, l'avvocato dello Stato Federico Basilica, in rappresentanza dell'Amministrazione del Senato, parte appellante;

nella seduta del 2 febbraio 2021 gli avvocati Federico Sorrentino e Giuseppe Libutti;

nella seduta del 16 febbraio 2021 gli avvocati Maurizio Paniz e Lorenzo Lentini;

nella seduta del 2 marzo 2021 gli avvocati Giuseppe Salerno, Domenico Menorello, Rosa Sciatta e l'onorevole (Omissis) ;

nella seduta del 17 marzo 2021 gli avvocati Daniele Marchi, Alessandro Tozzi e Roberto Righi;

nella seduta del 30 marzo 2020 - da remoto nella modalità della videoconferenza, secondo quanto disposto con decreto n. 31 del 3 dicembre 2020 dal Presidente del Consiglio di Garanzia in considerazione dell'emergenza epidemiologica - l'avvocato Giovanni Guzzetta nonché - in sede di replica - l'avvocato dello Stato Federico Basilica e gli avvocati Daniele Marchi, Rosa Sciatta, Lorenzo Lentini e l'onorevole (Omissis) ;

nella seduta del 31 marzo 2020 - in sede di replica - gli avvocati Maurizio Paniz, Federico Sorrentino, Giuseppe Salerno, Alessio Petretti, nonché da remoto nella modalità della videoconferenza, secondo quanto disposto con decreto n. 31 del 3 dicembre 2020 dal Presidente del Consiglio di Garanzia in considerazione dell'emergenza epidemiologica, l'avvocato Augusto Sinagra e - in sede di replica - gli avvocati Domenico Menorello, Felice Carlo Besostri, Roberto Righi;

viste le ulteriori istanze formulate nelle more del giudizio di legittimità costituzionale dinanzi alla Consulta:

in data 21 gennaio 2022 dall'onorevole (Omissis) ;

in data 14 luglio 2022 dalla difesa dell'Associazione ex parlamentari della Repubblica e dei signori (Omissis) ed altri, nonché dalla difesa della signora (Omissis) ed altri;

in date 3 agosto e 5 agosto 2022 da parte della difesa dell'onorevole (Omissis), nonché di tutti gli appellati ai quali è stato - e continua ad essere applicato - il limite massimo di cui all'articolo 1, comma 4, della delibera del Consiglio di Presidenza n. 6 del 2018;

vista la sentenza 5 ottobre - 28 novembre 2022, n. 237, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 23, 36, 38, 53, 67, 69 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di garanzia del Senato della Repubblica con la decisione parziale n. 253, adottata il 22 dicembre 2021 e depositata il 12 gennaio 2022, nonché le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica 16 ottobre 2018, n. 6 (Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata* nonché dei trattamenti di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011), sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 23, 36, 38, 53, 67, 69 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di garanzia del Senato della Repubblica con la medesima decisione n. 253;

viste le note difensive presentate - in virtù del decreto adottato il 12 dicembre 2022 dal Presidente del Consiglio di garanzia - dalle difese dei seguenti resistenti e/o appellanti incidentali:

PER COPIA CONFORME

Roma, 12 LUG. 2022



Il Consigliere parlamentare

PER COPIA CONFORME

Roma, 12 LUG. 2023



Il Consigliere parlamentare

MM

visti tutti gli atti di causa;

Svolgimento del processo

1. Con decisione parziale e non definitiva n. 253 in data 22 dicembre 2021 il Consiglio di garanzia decideva in ordine ai ricorsi presentati avverso le pronunce della Commissione contenziosa nn. 660 e 661 del 2020, aventi ad oggetto la delibera del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica del 16 ottobre 2018, n. 6, recante *“Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata nonché dei trattamenti di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011”*, provvedimento analogo a quello assunto già in data 12 luglio 2018 dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (delibera n. 14 del 2018).

Il Consiglio di garanzia accoglieva parzialmente il ricorso incidentale degli appellati, confermando solo il punto *b)* dell'impugnata decisione della Commissione contenziosa n. 660 del 2020, e per l'effetto annullava parzialmente l'articolo 1, comma 2, della deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 6 del 16 ottobre 2018, nella parte in cui si riferisce - ai fini del coefficiente di trasformazione - *“alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio o del trattamento previdenziale pro rata”*, anziché *“all'età anagrafica posseduta dal percettore alla data di entrata in vigore della presente deliberazione”*, nei termini e nei limiti applicativi esplicitati nella motivazione che precede (punto *a)* del dispositivo della decisione n. 253); per l'effetto di tanto (punto *b)* del dispositivo della decisione n. 253) disponeva il ricalcolo da parte

Roma, 12 LUG. 2023



Il Consigliere parlamentare

dell'Amministrazione del Senato di ciascun trattamento sulla base delle statuizioni che precedono.

Rinviava ad altra riunione ogni decisione circa la corresponsione dei c.d. arretrati, cioè del differenziale tra le somme erogate sino alla data del nuovo calcolo (e della conseguente erogazione dei trattamenti pensionistici) e le somme così come si sarebbero dovute erogare se sin dal 1° gennaio 2019 fossero stati adottati i criteri indicati da questo Collegio. Altresì sospendeva il giudizio, e trasmetteva alla Corte costituzionale la decisione per l'avvio di un giudizio incidentale, giacché dichiarava rilevante e non manifestamente infondata, tra l'altro, la questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui - nel sopprimere qualsiasi regime fiscale particolare per gli assegni vitalizi (ora pensioni) degli *ex* parlamentari - non prevede altresì che queste prestazioni vadano disciplinate nel rispetto dei principi generali in materia previdenziale, in rapporto agli articoli 2, 3, 23, 36, 38, 53, 67, 69 e 117, primo comma, della Costituzione, tra cui - per quanto di interesse - i limiti posti al legislatore nell'individuazione dei parametri per determinare i vitalizi e con essi i limiti per un eventuale adeguamento retroattivo. In particolare si chiedeva alla Corte di indicare la cornice costituzionale di riferimento onde poter decidere con adeguata contezza se riconoscere o no il pagamento dei menzionati arretrati; soprattutto si chiedeva alla Corte di determinare se fosse conforme o no a Costituzione una riduzione perpetua dei vitalizi sebbene ricalcolati secondo le indicazioni di questo Collegio; ha ritenuto altresì egualmente non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della delibera del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 6 del 16 ottobre 2018, laddove qualificata come "*regolamento minore*" avente forza di legge, "*nella parte in cui viola i principi di proporzionalità e ragionevolezza nella determinazione retroattiva dei vitalizi, in rapporto agli articoli 2, 3, 23, 36, 38, 53, 67, 69 e 117, primo comma, della Costituzione, sempre ai fini di un eventuale adeguamento retroattivo per il periodo di tempo sopra indicato*".

2. In data 5 ottobre 2022, con sentenza n. 237, la Corte costituzionale dichiarava inammissibili tutti i quesiti ad essa sottoposti, statuendo che tutte le questioni sospese andassero decise dagli organi di autodichia.

3. Facendo seguito all'istanza di fissazione d'udienza ai fini della prosecuzione dei giudizi presentata il 9 dicembre 2022 dalla difesa dell' (Omissis) , nonché dei signori (Omissis) ed altri, il Presidente del Consiglio di garanzia - con decreto adottato il 12 dicembre 2022 - in considerazione del perdurante rischio di contagio nella contingente situazione pandemica, nonché di quanto previsto dall'articolo 221, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 (la cui applicabilità è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 dall'articolo 16 del decreto-legge n. 228 del 2021), fissava la seduta del 17 gennaio 2023 per la trattazione, disponendo che essa si svolgesse con contraddittorio esclusivamente scritto, mediante deposito telematico di note entro cinque giorni prima dell'udienza; le parti provvedevano quindi al deposito delle citate note (di cui in epigrafe).

4. Con seconda decisione parziale e non definitiva n. 268, assunta e depositata il 16 febbraio 2023, questo Collegio *in primis* prendeva atto che - allo stato dei principi

Roma, 12 LUG. 2023



Il Consigliere parlamentare

esplicitati dal Giudice delle leggi (con particolare riguardo alla citata sentenza n. 237 del 2022, nonché alla precedente pronuncia n. 120 del 2014) - tutte le fonti normative "interne" (solo in senso classificatorio), non trovando nella Corte costituzionale il giudice della loro legittimità, e non potendo, però, essere sottratte ad una simile valutazione, non possano che essere vagliate dagli organi di autodichia, secondo un criterio di scrutinio "diffuso", cioè non limitato solo all'organo di appello, ma all'intera giurisdizione interna, giudizio che - precisava inoltre il Consiglio di garanzia - può svolgersi secondo la stessa ampiezza di quanto operato dalla Corte costituzionale.

Ciò chiarito il Collegio - avendo, con la pregressa decisione parziale n. 253 del 2022, posto l'accento sulla natura del tutto irrazionale del "nuovo" criterio di calcolo degli assegni vitalizi operato con la delibera del Consiglio di Presidenza n. 6 del 2018, assimilabile quasi ad un errore in un'operazione matematica - riteneva che non potesse in alcun modo giustificarsi il mancato pagamento dei c.d. arretrati. In questa direzione spingevano le stesse conseguenze applicative (v. la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 150 del 3 marzo 2022) avute presso la Camera dei deputati a seguito della sentenza n. 4 del 2021 del Consiglio di giurisdizione di quel ramo del Parlamento; come noto, infatti, l'Amministrazione della Camera dei deputati ha proceduto a liquidare ai singoli le differenze fra le somme percepite a partire dal 2019 e quelle che sarebbero spettate con l'ulteriore meccanismo di calcolo indicato dal giudice.

Il Collegio riservava infine in prosieguo la decisione definitiva sull'ultima questione della vertenza, relativa alla temporaneità o meno del taglio operato sui vitalizi a seguito della delibera del 16 ottobre 2018 del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, necessitando essa di ulteriori approfondimenti.

5. Dopo varie riunioni in camera di consiglio, infine, in data 5 luglio 2023 il Consiglio di garanzia ha assunto la decisione definitiva.

Motivi della decisione

1. Il Collegio scioglie a questo punto la riserva sulla questione relativa alla perpetuità o temporaneità della riduzione prevista dalla delibera del 16 ottobre 2018.

Va ricordato che nella parte introduttiva quest'ultima richiamava il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza del 26 luglio 2018, nonché, i dibattiti che si sono svolti presso il Consiglio di Presidenza e con essi, quindi, anche l'audizione resa il 19 settembre 2018 dal professor Tito Boeri nella sua qualità di Presidente dell'INPS. Ebbene scriveva il Consiglio di Stato: "In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, sembra potersi dedurre che un intervento normativo in materia debba rispettare i parametri del quadro costituzionale, tenendo conto, peraltro, delle peculiarità proprie dei cosiddetti vitalizi, raffrontando la causa giustificativa dell'attribuzione del beneficio con la causa giustificativa dell'intervento normativo che si intende adottare, operando un bilanciamento dei diversi interessi che eventualmente vengano in conflitto. In particolare, i criteri di riferimento generali sembrano essere i seguenti: è possibile incidere sulle situazioni sostanziali poste dalla normativa precedente - cioè sull'affidamento al mantenimento della condizione giuridica già maturata - solo allorché la nuova disciplina sia razionale e non arbitraria, non pregiudichi in modo irragionevole la situazione oggetto dell'intervento e sussista una causa normativa adeguata e giustificata da un'inderogabile esigenza di

Roma, 12 LUG. 2023



Il Consigliere parlamentare

intervenire o da un interesse pubblico generale, entrambi riguardati alla luce della consistenza giuridica che ha assunto in concreto l'affidamento”.

In modo coerente il professor Boeri affermava, durante l'audizione: “Le regole dei vitalizi sono state, sin dall'origine, introdotte dal Parlamento in regime di autodichia, vale a dire in totale autonomia, senza contemplare una valutazione di giudici esterni. Questa autonomia è stata consapevolmente utilizzata per mettere in piedi un sistema insostenibile, destinato a gravare in modo rilevante su tutti i cittadini, in aggiunta alla spesa destinata al pagamento delle indennità parlamentari. Era infatti chiaro fin dall'inizio che i contributi versati non sarebbero stati sufficienti a coprire le spese per vitalizi. [...] Eppure si è ritenuto per molte legislature di non intervenire. Addirittura si sono resi questi trattamenti ancora più generosi, come testimoniato da una crescita più accentuata della spesa che del numero di percettori. I correttivi apportati più di recente alla normativa, pur avendo arrestato quella che sembrava una inarrestabile crescita della spesa, non sono in grado di evitare forti disavanzi anche nei prossimi 10 anni. In aggiunta ad essere insostenibili, le regole definite in totale autonomia dal nostro Parlamento rendevano il sistema assai poco trasparente. A differenza di quanto avviene per i rapporti contributivi ordinari, infatti, nel caso dei deputati e dei senatori l'ente responsabile di erogare le indennità di carica è lo stesso che eroga gli assegni previdenziali. Il risultato di questa peculiare confusione di due ruoli in un unico ente è che la quota di contributi a carico della Camera o del Senato non viene versata a nessuno, né tantomeno accantonata a bilancio. Questa discutibile scelta contabile ha fatto in modo che le spese relative al trattamento previdenziale dei parlamentari rimanessero implicite e non quantificabili sino all'effettivo pensionamento. [...] Il patto intergenerazionale su cui si regge il nostro sistema pensionistico necessita di ridurre il più possibile i trattamenti di favore concessi, nel corso del tempo, ad alcune categorie, tra le quali spiccavano i politici per l'entità dei trattamenti di favore che avevano concesso a se stessi rispetto alla parte di prestazione pagata coi loro contributi”.

Per completezza va anche però ricordato che nel menzionato parere si precisava pure che “l'INPS non ha avuto, tuttavia, la possibilità di verificare che la metodologia sia stata correttamente applicata, essendo che non ci sono state fornite le informazioni di base (a partire dalle carriere contributive) sui deputati interessati dal ricalcolo”. Appare a questo Collegio che solo la perdurante omissione di tale verifica possa spiegare per quale ragione il Consiglio di Presidenza sia giunto ad una riduzione dei vitalizi secondo un criterio di cui si è denunciata la palese irrazionalità.

In ogni caso, le considerazioni generali di cui alla menzionata relazione, rinviando a generali esigenze di contenimento della spesa pubblica, consentono un diretto raccordo con quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 44 del 2021 laddove scrive che, attesa tale finalità, non deve prendersi in considerazione “la giurisprudenza costituzionale relativa alle previsioni che introducono cosiddetti contributi di solidarietà o stabiliscono il blocco o la limitazione dei meccanismi di rivalutazione delle pensioni (da ultimo, sentenze n. 234 del 2020, n. 213 del 2017, n. 173 del 2016 e n. 316 del 2010)”.

Dunque in linea teorica riduzioni ragionevoli e perpetue possono essere introdotte anche con valore retroattivo. Nondimeno, ai fini del presente giudizio, questo Giudice non può sottrarsi ad una valutazione complessiva dell'intera vicenda nonché a considerare se possa integralmente sostituirsi ad organi direttamente o indirettamente rappresentativi, sì da divenire non più giudice della materia, ma legislatore di essa. Non si deve dimenticare

Roma, 12 LUG. 2023



Il Consigliere parlamentare

che questo Collegio è dovuto intervenire senza indugio sul criterio di calcolo della riduzione, criterio che, come già denunciato, si mostrava del tutto irrazionale presumibilmente quale conseguenza di una mancata verifica della corretta applicazione della metodologia, di cui già dava conto il Presidente dell'INPS nella relazione sopraccitata.

È il caso di ricordare che con la decisione n. 253 del 2022 si affermava: "in mancanza del fondamentale parametro relativo all'età anagrafica del senatore cui riferire il coefficiente di trasformazione (comma 2 dell'articolo 1), evidentemente essa non potrebbe trovare esecuzione in alcun modo e quindi l'effetto sarebbe una sorta di "annullamento integrale di fatto in assenza di tempestivi interventi correttivi da parte del Consiglio di Presidenza del Senato" e che, al fine di assicurare continuità applicativa, il Collegio non si sottraeva "al dovere di individuare nell'ordinamento un'eventuale e provvisoria soluzione plausibile, che possa trovare applicazione a far data da questa sentenza, salvo ogni potere del Consiglio di Presidenza di intervenire, purché nel rispetto dei parametri costituzionali sopraindicati".

Gli interessi e valori coinvolti dalla fattispecie in esame richiedono un giudizio di bilanciamento che è di natura "politica" nella sua accezione più alta quale gestione degli affari pubblici di una comunità, gestione che in una democrazia deve essere affidata ad una "entità" che sia comunque riconducibile alla volontà popolare. Una disposizione retroattiva, destinata a sacrificare l'altrui aspettativa, richiede un delicato bilanciamento che sia ancorché inscritto nella cornice costituzionale ormai nota, l'esito di un confronto ove tutti gli interessi siano adeguatamente bilanciati. Non può tacersi che se questo contenzioso, in assenza dell'autodichia, si fosse svolto davanti alle giurisdizioni di diritto ordinario, il giudice avrebbe rinviato all'organo deliberante il compito di integrare l'originaria delibera conformandosi al giudicato, salvo il successivo giudizio di ottemperanza in caso di inadempimento. La decisione di provvedere in senso integrativo, ma provvisorio quale soluzione di equità, imponeva che nelle sedi opportune (Consiglio di Presidenza o Parlamento) si sarebbe dovuto poi provvedere. Poiché ciò non è avvenuto non può rendersi perpetuo ciò che fu assunto in modo interinale, considerato che questo Collegio non dispone di tutti i mezzi istruttori indispensabili per quella più volte citata verifica della metodologia di calcolo.

Stante dunque la pregressa affermata natura provvisoria del metodo proposto da questo Collegio per il calcolo dei cosiddetti vitalizi, tale metodo non può che sopravvivere fin quando non sopravviva la legislatura a cui questo Consiglio di garanzia pertiene. A far data, dunque dal 13 ottobre 2022 la delibera 16 ottobre 2018, n. 6, deve considerarsi integralmente annullata. Con la conseguenza che dal 1° gennaio 2019 sino al 12 ottobre 2022 i trattamenti previdenziali *de quibus* sono calcolati ed erogati secondo il criterio provvisorio indicato da questo Collegio (e perciò come sopra detto sono dovuti i cosiddetti arretrati); dal 13 ottobre 2022 l'erogazione riprenderà secondo i modelli di calcolo antecedenti alla delibera di Presidenza del 16 ottobre 2018.

Infine, quale *obiter dictum*, questo Collegio ritiene assolutamente non trascurabile che, come sopra ricordato, la Corte costituzionale abbia affermato che spetta al Parlamento la scelta della fonte più congeniale per la normazione *de qua*; ne deriva che è proprio l'affermata natura provvisoria della soluzione di calcolo introdotta che impone di riaffidare la materia al Parlamento; auspicando che la sorte dei vitalizi *ante* 2012 sia disciplinata con legge, affinché il legislatore possa introdurre una disciplina articolata e

Roma, 12 LUG. 2023



Il Consigliere parlamentare

adeguatamente istruita, equa e opportunamente flessibile, affinché nessun parlamentare possa rischiare di subire riduzioni inique.

Non può non ricordarsi che la rideterminazione del trattamento previdenziale per i consiglieri regionali è stata prevista con legge dello Stato, sì che appare non ragionevole che una riformulazione definitiva del trattamento sia per i soli parlamentari il frutto di una decisione giudiziaria. È altresì il caso di osservare che la decisione odierna non pregiudica l'assunzione di un nuovo provvedimento che, in modo razionale, ben bilanciando l'aspettativa legittima degli *ex* parlamentari con l'esigenza di contenimento della spesa pubblica, giunga ad una riduzione permanente dei vitalizi.

2. Si ribadisce, anche a seguito della presente decisione, quanto già affermato nel punto 11 della decisione parziale n. 253 del 2022, vale a dire che debbono considerarsi conseguentemente assorbiti tutti gli altri motivi contenuti nei ricorsi e nelle relative allegazioni comunque presentati.

3. L'assoluta novità del ricalcolo di prestazione di natura patrimoniale (anche in essere) e la stessa complessità giuridica delle conseguenti questioni sollevate – che ha comportato altresì la rimessione di questioni di legittimità alla Corte costituzionale – rendono più che ragionevole reputare integralmente compensate le spese, tanto più in considerazione della parziale reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di garanzia, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti nn. 288 e 289, nonché sugli appelli incidentali avanzati - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa - così decide:

- A) conferma definitivamente i provvedimenti di urgenza adottati nei riguardi dei senatori (Omissis) e (Omissis) ;
- B) dichiara la cessazione degli effetti della delibera n. 6 del 16 ottobre 2018 a far data dal 13 ottobre 2022 secondo il principio della temporaneità dei ricalcoli adottati con la stessa;
- C) dispone la restituzione agli aventi diritto delle maggiori somme trattenute a far data dal 13 ottobre 2022;
- D) dispone, infine, con effetto immediato il ripristino degli assegni così come corrisposti prima dei tagli operati;
- E) rigetta ogni altra istanza o richiesta;
- F) si reputa opportuno compensare le spese.

Così deciso in Roma, il 5/7/2023

Luigi VITALI

Presidente
estensore

Alberto BALBONI titolare

Alberto Balboni

Ugo GRASSI titolare
estensore

Ugo Grassi

Pasquale PEPE titolare

Pasquale Pepe

Valeria VALENTE titolare

Valeria Valente

Decisione n. 272
Depositata il - 5 LUG. 2023

UFFICIO DEL
CONSIGLIO DI GARANZIA

PER COPIA CONFORME

Roma, 12 LUG. 2023



Il Consigliere parlamentare

[Handwritten signature]